

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 68

Prot. n. 31112 del 07/02/2023

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA TORRIONE |
|----------|---|

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 26051 del 01/02/2023 con la quale il legale rappresentante della Società G.F. Entertainment chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione veicolare in via Torrione per la sosta riservata ai mezzi per l'allestimento dello spettacolo teatrale del cantante Massimo Ranieri;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;


O R D I N A

In via Cattolica dei Greci tra via T. Campanella e via Torrione

In via Torrione tra via Cattolica dei Greci e via Osanna (eccetto parcheggi disabili)

Divieto di sosta con rimozione eccetto mezzi della Società G.F. Entertainment (da segnalare con apposito Logo)

Dalle ore 05,00 alle ore 24,00 del 16/02/2023



La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della G.F. Entertainment. I divieti di sosta saranno apposti almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore e dovrà essere fatta comunicazione all'indirizzo : polizia_municipale@pec.reggical.it. Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la

violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.


Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 07/02/2023

Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

